

**DECISIONE N. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA  
del 6 dicembre 2021**

**che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2023/1320]**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 del suo protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 di tale accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.
- (2) L'articolo 3 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(2)</sup> («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (4) L'Unione e la Repubblica di Serbia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 12 novembre 2012.
- (5) L'Unione e la Repubblica di Serbia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 1° luglio 2013. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Serbia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2013.
- (6) Con decisione n. 1/2014 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia <sup>(3)</sup> il protocollo n. 3 è stato sostituito da un nuovo protocollo che fa riferimento alla convenzione.
- (7) In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Serbia hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione.

<sup>(1)</sup> GU UE L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Decisione n. 1/2014 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia, del 17 dicembre 2014, che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 119).

